CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4690

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1967 *(Stampato n. 2508)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

—

Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, numero 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500 mila. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;

oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

ART. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.